

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO**

In persona dei magistrati

**Dott. Riccardo Alessandrino - Presidente -
Dott.ssa Marina Cosenza - Rel. Consigliere -**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. (omissis) del ruolo anno 2013, riservata per la decisione nell'udienza dell' 01.04.2016

tra

BANCA

-appellante-

E

MUTUATARIO

-appellato-

I difensori delle parti concludevano come da verbale di udienza dell'01.04.2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. (omissis)/2013 resa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto in data 17.7.2013, veniva accolta per quanto di ragione la domanda avanzata da MUTUATARIO e, per l'effetto, dichiarata la nullità, ex art. 1815, co. II, c.c., delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra esso appellante e la BANCA rappresentata da (omissis), con condanna della società, al risarcimento del danno quantificato in € 2.000,00, vinte le spese di giudizio.

Ricorreva in appello BANCA (omissis), cui Banca (omissis) ha conferito, con atto per notar (omissis) da Bergamo del 25.6.2012 il ramo di azienda "cessione del quinto".

Si costituiva, resistendo e spiegando appello incidentale, MUTUATARIO.

La causa era definitivamente trattenuta per la decisione, sulle rassegnate conclusioni, all'udienza dell'01.04.2016, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

—

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione all'appello sollevata dal MUTUATARIO.

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, 4 luglio 2016, n. 344

L'odierna appellante, BANCA, appartenente al gruppo bancario unione di banche italiane, in breve anche gruppo (omissis), “nell'ambito di un'operazione infragruppo di conferimento di ramo di azienda effettuata in data 25/06/2012 con atto n. (omissis)/1730 Repertorio Notaio (omissis), ha acquistato pro-soluto da Banca (omissis), con sede legale in Bergamo (...) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca (omissis) derivanti da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. che alla data del 30/06/2012 risultavano nella titolarità di Banca (omissis).

Nello specifico, il ramo d'azienda oggetto di conferimento risulta alla predetta data costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici rinvenienti dall'istruttoria, delibera, perfezionamento, erogazione e gestione posti vendita dei finanziamenti concessi nella forma tecnica della Cessione del Quinto/Delegazione di Pagamento (“Crediti Ceduti”)” (cfr. G.U. Parte Seconda n.83 del 17-7-2012).

Banca (omissis) era, a sua volta, mandante di (omissis), resistente nel giudizio di primo grado, nel contratto per cui è causa.

Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., giacché l'appellante individua con chiarezza la parte della sentenza impugnata, relativa alla dichiarazione di nullità del contratto per essere stato applicato al finanziamento un tasso d'interessi superiore al tasso-soglia.

La domanda formulata dall'attore in prime cure ha ad oggetto la nullità di addebiti ex art.1815 c.c. per contrarietà al disposto della legge n. 108/1996, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento; la deduzione del superamento del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass. Pen. sez. II, n. 12028/2010) in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nelle determinazioni del TEG, inteso come tasso effettivo globale.

Impostazione questa, confermata anche da una successiva pronuncia di legittimità (cfr. Cass. pen., 23.11.2011, n. 46669), nel cui solco si sono inserite, negli anni successivi, proprio con particolare riferimento alle operazioni di cessione del quinto, la sentenza n. 3283 del 22.08.2013 della Corte d'Appello di Milano e quella della Corte a d'Appello di Torino intervenuta in data 20.12.2013.

I contributi giurisprudenziali offerti a quel tempo rappresentavano, in ogni caso, il primo segno di un orientamento marcato, inflessibile ad un inquadramento sistematico della problematica più aderente alle volontà del Legislatore, Detto orientamento, che sino a due anni fa ha continuato registrare dei consensi (cfr. App. Milano, sentenza n. 1070/2014 e Trib. Padova, ord. del 14.03.2014), ha poi ceduto il passo ad una serie di interventi che rappresentano ormai il perno intorno al quale ruota la maggior parte delle controversie interessate della rilevazione di una ipotesi di usura, nei contratti di cessione del quinto stipulati prima del 2009, come quello in esame, stipulato il 22.02.2006.

Per giungere ad una simile conclusione, tuttavia, la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi, e superare, la tradizionale identificazione sistematica delle componenti di calcolo del T.E.G.(M.), operando sin da subito una netta distinzione tra due diverse voci di costo (la commissione di massimo scoperto e il premio assicurativo), entrambe rilevanti per la determinazione dell'unico tasso (il T.E.G.-M.), la cui soglia deve essere determinata inevitabilmente secondo le istruzioni della Banca d'Italia.

In questo quadro di riferimento è cresciuta, inoltre, la consapevolezza che, per quanto le due voci di costo condividessero la peculiare caratterizzazione oggettiva tipica, trattandosi, in entrambi i casi, di

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, 4 luglio 2016, n. 344

componenti di calcolo escluse dal T.E.G.(M.) - quantomeno per le Istruzioni previgenti alla riforma del 2009 - queste presentavano comunque una natura e una causale dissimile.

Diversamente dalla C.M.S., infatti, nelle operazioni di credito al consumo contro cessione del quinto, l'assicurazione era, ed è tutt'ora, imposta per legge (cfr. art. 54 del D.P.R. 180/1950: "*Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a nonna del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione*").

Pertanto, se la C.M.S. era da considerarsi un onere, una commissione applicata dalla Banca al cliente, lo stesso non poteva certo dirsi per il premio assicurativo, imposto dalla legge nelle operazioni di cessione del quinto. Si osserva che il contratto per cui si controverte prevede che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) comprensivo di tutti gli oneri è pari al 21,44%, con la precisazione che, come indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, equivalente al tasso effettivo globale (TEG) è pari al 15,33 %.

Il calcolo del TEG/TEGM (al netto del premio assicurativo e degli oneri per imposte e tasse) è stato effettuato in contratto in applicazione della Risoluzione emessa dalla Banca d'Italia il 22.11.1996.

Solo con l'art. 2 bis, co. 1, del D.L. 29 novembre 2008 n.185, convertito nella legge 28.01.2009 n.2, si è stabilito che le commissioni, comunque denominate, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della legge n.108/1996; sulla disciplina è successivamente intervenuto il D,L. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

L'art.2 bis, co. 2, della legge 28.01.2009 n. 2 ha chiarito che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nel caso in esame - indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza - appare decisivo rilevare che, relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, l'art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita; tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.

Avuto riguardo al fatto che tale componente di costo non rientra nell'autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle "*imposte e tasse*", cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell'art. 644, co.4 c.p. e art.2, co. 2, legge n. 108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M..

Ne consegue che le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poiché include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio, non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, 4 luglio 2016, n. 344

Il TEG indicato in contratto nella misura del 15,33 %, calcolato in conformità alla legge n._108/1996 e alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia applicabili *ratione temporis*, risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 16,74 %) ed è stato correttamente determinato scorporando il costo assicurativo in quanto imposto per legge (art. 54 D.P.R. 180/3950) e, come tale, escluso dal calcolo del TEG, poiché le istruzioni all'epoca applicabili lo equiparavano alle imposte e tasse di cui al co. 4, dell'art. 644 c.p..

Ciò in quanto il contratto di finanziamento con cessione *pro solvendo* del quinto della pensione è stato concluso, come detto, in data 22.02.2006, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n._2/2009, per cui le somme versate a titolo di premio assicurativo non costituiscono una componente di calcolo del TEG.

Per tali ragioni, deve rigettarsi la domanda principale dell'attore.

Diversamente opinando, si incorre in un paradosso: se, infatti, è la stessa legge a prevedere come obbligatoria la stipula di un contratto di assicurazione nei finanziamenti assistiti da cessione del quinto, sostenere che la relativa voce di spesa sia equiparabile alla C.M.S. non avrebbe altro effetto - ripercorrendo le tracce della giurisprudenza penale intervenuta in tema di C.M.S. - se non quello di generare una condizione di usura in un contesto chiaramente distante da quello dei contratti di conto corrente.

Il che rischierebbe di allontanare l'operatore dall'esatta individuazione di alcuni parametri chiave, indispensabili per giungere ad un corretto inquadramento sistematico della problematica.

Uno tra tutti, l'impossibilità di determinare l'eventuale superamento del tasso-soglia usura senza la preventiva consultazione delle Istruzioni di Banca d'Italia *"per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"*.

Per quanto, infatti, l'art. 644, comma III, c.p., preveda che *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari..."*, è pur vero che, senza l'impiego delle Istruzioni di Banca d'Italia, il precetto penale non può dirsi certo integrato, mancando di fatto qualsiasi riferimento utile perché la fattispecie costitutiva del delitto di usura possa considerarsi completa sotto ogni profilo.

E' questa la ragione per cui il Legislatore ha deciso, a suo tempo, di affidare il completamento della fattispecie penale all'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, secondo cui: *"Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale"*.

In definitiva, la conclusione alla quale era, ed è tuttora, possibile giungere, assume valore dogmatico: se, infatti, è proprio la Banca d'Italia a dettare le istruzioni *"per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"* rilevate trimestralmente dal Ministero del Tesoro, appare inevitabile immaginare che dette istruzioni siano norme tecniche autorizzate dotate di una propria, ed esclusiva, efficacia vincolante.

Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, a mente dell'art. 2 bis, comma 2, della Legge di conversione n. 2/2009, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n._

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, 4 luglio 2016, n. 344

108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso conversione, ogni problematica connessa ad eventuali profili di usurarietà dei tassi applicati alle operazioni di cessione del quinto, avrebbe dovuto essere risolta volgendo lo sguardo alle istruzioni di Banca d'Italia.

La linea di confine tra le Istruzioni della Banca *ante* e *post* riforma 2009, gioca un ruolo fondamentale.

Nel tentativo, infatti, di superare la congerie di prevedibili complicazioni dovute al periodo transitorio, nelle *"Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'Usura"* aggiornate al mese di agosto 2009, è stato previsto che "Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G. U. /2. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006" (cfr. pgg. 15 e 16, Sez. D, sottosez. D1 - *"Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'Usura"*).

Ragion per cui, oggi appare senz'altro condivisibile ritenere che, se prima del 31.12.2009 le Istruzioni della Banca d'Italia prevedevano che *"Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza"*, del premio assicurativo, ai fini dell'usura nelle operazioni di cessione del quinto, occorrerà tenerne conto unicamente a partire dal 01.01.2010.

E' questo il quadro di riferimento nel quale ha preso forma il recente *revirement* della giurisprudenza di merito e dell'A.B.F., secondo la quale, quantomeno con riferimento alle operazioni di cessioni del quinto, le Istruzioni di Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, e, in quanto tali, vincolanti, essendo autorizzate dalla normativa regolamentare, oltreché necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma di cui all'art. 644, commi III e IV c.p. (cfr. ABF - Collegio Roma- decisione n. 1137 del 28.02.2013; ABF - Collegio Roma - decisione n. 620/1012; ABF - Collegio Milano n. 2860 del 03.09.1012; ABF - Collegio Milano - decisione n. 4819 del 20,09_2013; Trib. Milano, sentenza del 3 giugno 2014, n. 7234; Trib. Milano, ordinanza del 21.10.2014; Trib. di Milano, sentenza n. 15318 del 23.12.2014; Trib. Avezzano, ordinanza del 21.01.2015; Trib. di Milano, sentenza del 19.03.2015, n. 3586; Trib. Varese, sentenza del 10.4.2015, n. 194; Trib. Torino, sentenza del 28.05.2015 n. 3944; Trib. Milano, sentenza del 24.09.2015, n. 10737; Trib. Milano, sentenza del 01.10.2015; ABF — Collegio di Roma — prot. n. 1037734/15 del 02,101015; Tribunale di Monza, sentenza del 11.11.2015; da ultimo, Tribunale Torino, sez. VI, 09/03/2016, n 1354).

L'appellato MUTUATARIO sostiene che il tasso applicato al finanziamento (15,33%) è comunque di gran lunga superiore al tasso medio fissato per questo tipo di operazioni (11,16%) e che le condizioni di difficoltà economica in cui egli versava all'epoca del contratto legittimano l'applicazione dell'art. 644, co. 3, c.p., secondo cui sono espressamente considerati usurari *"gli interessi, anche se inferiori a tale limite ovvero al ed tasso- soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra agilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.

Mosso dalla evidente finalità di 'colmare possibili vuoti di tutela' (in relazione a casi nei quali la vittima, in stato di difficoltà, sia stata costretta ad accettare prestiti a tasso di interesse di poco inferiore a quello che per legge è usurario) il legislatore ha, pertanto, previsto, accanto alla usura

Sentenza, Corte d'Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, 4 luglio 2016, n. 344

presunta, una (distinta ed autonoma) fattispecie di cd. usura in concreto, collegata a quella presunta da un implicito nesso di sussidiarietà. Secondo il condivisibile orientamento di Cassazione Sez. II Pen. n. 18778 del 7 maggio 2014, vanno, sul punto, affermati i seguenti principi di diritto:

"Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione"; "In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la condizione di difficoltà finanziaria investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni".

"In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo stato di bisogno (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., co. 5, n. 3) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)"; "In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 e p., commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valori ando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post"; "In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione di interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione".

Orbene, è noto che uno dei vantaggi principali della cessione del quinto sta nel fatto che, trattandosi di un'operazione di credito in qualche modo garantita, lascia all'istituto finanziatore parecchia flessibilità nella valutazione delle richieste. Una volta garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità, tanto del richiedente quanto dell'azienda per cui lavora (nel caso di lavoratori dipendenti), la probabilità di vedersi accordare il prestito è infatti piuttosto alta.

Le garanzie, unitamente all'automaticità dei pagamenti, rendono l'operazione abbastanza sicura per il finanziatore, che di conseguenza potrà concedere finanziamenti anche a persone con una storia creditizia non perfetta a causa della quale difficilmente avrebbero avuto accesso a forme alternative di finanziamento (come i prestiti personali).

Non vi sono agli atti elementi per ritenere la consapevolezza, da parte della BANCA, di una condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario, che all'epoca di conclusione del contratto era peraltro stato solo destinatario, in data 16.03.2003, quindi tre anni prima, di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 13.500,00 (cfr. "transazione" dell'08.09.2007, doc. 10 in fasc. primo grado attore).

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, la domanda avanzata in primo grado da MUTUATARIO dev'essere, in riforma della sentenza impugnata, rigettata.

Restano assorbiti i motivi di appello incidentale.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, ex D.M. 10/03/2014, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta_

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata da MUTUATARIO con citazione del 12.09.2008, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto del 22.02.2006;

2. condanna il MUTUATARIO al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate per il primo in complessivi € 2.738,00, oltre spese di c.t.u., spese forfettarie al 15% e accessori come per legge; per il secondo grado, in complessivi € 2.198,00, di cui € 309,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Taranto il 29.6.2016, nella camera di consiglio della sezione civile della sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce.

Il Presidente

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*